

STATUTO

L'EDERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LORETO APRUTINO PE VIA ROMA
50/2

Numero REA: PE - 113936

Codice fiscale: 01594080689

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-04-2005 - Statuto completo;	2
---	---

Allegato "A" "ad atto
Notaio AMICARELLI
raccolta n. 15482

-----STATUTO-----

-----COSTITUZIONE -SEDE -DURATA -SCOPI-----

ART.1) E' costituita con sede in Loreto Aprutino una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "L'EDERA Società Cooperativa Sociale" di cui all'art. 1 comma 1 lett. "B" L.381/91 e art. 2512 codice civile.-----

L'organo amministrativo potrà istituire filiali, uffici, rappresentanze, ecc. su tutto il territorio italiano.-----

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea anche prima della scadenza, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

ART.2) La Società cooperativa sociale non ha scopo di lucro nè di speculazione privata, è retta e disciplinata dai principi della mutualità, di cui all'art.26 del D.L.C.P.S 14 dicembre 1947 n.1577. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finanziaria all'inserimento di persone svantaggiate.-----

Più specificatamente potrà effettuare i seguenti servizi:-----

SERVIZI ALLE P.A.:-----

- a) servizio di revisione numerazione civica e toponomastica stradale;-----
- b) servizi espropri;-----
- c) servizio reti tecnologiche per la gestione tecnica ed amministrativa delle infrastrutture presenti sul territorio;-----
- d) banca dati gestione patrimonio, rilevazione del patrimonio mobiliare, immobiliare, demaniale e di tutte le attività e passività dell'Ente;-----
- e) banca dati gestione tributi: T.R.S.U., ICIAP, ICI, Passi - Carrai, ecografia del territorio, verifica dei consumi d'acqua;-----
- f) servizio "I Monumenti della Natura", Catalogazione alberi secolari;-----
- g) campagna di educazione stradale;-----
- h) speciali perizie su beni di particolare valore, regolarizzazione di tutti gli immobili dal punto di vista urbanistico, accatastamento immobili non censiti, stima degli immobili con la relazione dello stato di manutenzione; ricognizione di tutte le lottizzazioni pubbliche e private;-----
- i) adeguamento alle norme tecniche per la sicurezza degli impianti elettrici negli edifici pubblici e privati, adeguamento alle norme tecniche per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi energetici, adeguamento di norme tecniche per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, adeguamento alle norme tecniche di sicurezza antincendio;-----
- l) aggiornamento cartografia;-----
- m) aggiornamento di disegni architettonici, tecnici e meccanici, realizzazione di plastici e modelli, esecuzione di rilievi architettonici;-----
- n) esecuzione di calcoli relativi alla L. 10/90, di computi metrici, capitolati d'appalto, contabilità di lavori e di cantiere;-----
- o) realizzazione schemi d'impianti elettrici e disegni di progettazione computerizzata, progettazione di impianti di automazione, di sicurezza e di antincendio, progettazione di impianti di metanizzazione;-----
- p) archiviazione pratiche;-----

- q) ricerche storiche e/o tematiche;-----
- r) classificazione e catalogazione testi e documenti;-----
- s) gestione ed organizzazione di biblioteche ed archivi e centri culturali;-----
- t) gestione e manutenzione aree verdi attrezzate (parchi, giardini, ecc.);-----
- u) gestione parcheggi, impianti sportivi e strutture pubbliche;-----
- v) pulizia e manutenzione locali e aree pubbliche e private;-----
- z) raccolta differenziata rifiuti e stoccaggio materiale riciclato.-----

Servizi alle imprese-----

- a) servizi di segreteria, dattilografia computerizzata, ricerca, classificazione documenti e dati;-----
- b) servizi contabili, tenuta prima nota, contabilità ordinaria e semplificata, adempimenti e scadenziario fiscale;-----
- c) denunce fiscali e adempimenti IVA, Mod.740, 750, 760, 770, ICIAP, denuncia rifiuti speciali, ICI;-----
- d) attività di corrispondenza verso l'estero;-----
- e) attività interna industriale di uso universale: manuali d'uso, capitoli aziendali, documentazioni tecniche in lingue straniere;-----
- f) grafica pubblicitaria, studio di logos, marchi, etichette, realizzazione depliant, manifesti anche in lingue straniere;-----
- g) pubbliche relazioni, marketing ed organizzazione convegni;-----
- h) allestimento ed organizzazione mostre;-----
- i) progettazioni in civili abitazioni di impianti elettrici, idrici, termici, telefonici e di antenna;-----
- l) promozione attività di formazione professionale;-----
- m) facchinaggio;-----
- n) lavori di manutenzione ordinaria presso appartamenti ed uffici, pulizia spiaggia;-----
- o) servizio taxi per animali, manutenzione canili;-----
- p) servizi fotografici e film pubblicitari;-----
- q) la lavorazione, la produzione, la commercializzazione di: terrecotte artistiche, manufatti artistici per l'arredamento di interni ed esterni in qualsiasi minerale esistente in natura, i materiali composti e legno, di elementi architettonici per il restauro dei monumenti e per il completamento edilizio.-----

Inoltre la cooperativa potrà effettuare ogni altro servizio compatibile con l'art. 1 comma 1 lett. "B" legge 8 novembre 1991 n.381 non previsto espressamente nel presente statuto.-----

La cooperativa potrà inoltre sia svolgere qualunque altra attività connessa agli scopi su elencati, sia compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliari, industriali e finanziarie, necessari e/o utili agli scopi sociali con esclusione delle attività disciplinate dal D.Lgs 58/98 e 385/93 e nel rispetto della Circolare CIRC pubblicata sulla G.U. dell'11/3/1994 n. 58.-----

La cooperativa potrà aderire ad organizzazioni consortili o associazioni limitatamente agli scopi previsti dall'oggetto sociale.-----

-----SOCI-----

ART.3) Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. E' prevista la categoria dei soci cooperatori ordinari, sovventori, volontari e svantaggiati.-----

Possono essere soci tutte le persone fisiche che esercitano arti e mestieri o attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che per loro attitudine, capacità e specializzazione professionale, possono cooperare all'esercizio dell'impresa sociale e al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e delle prestazioni da

questa rese a favore dei soci. In deroga a quanto precede possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.-----

Possono essere ammessi come soci sovventori sia persone fisiche che persone giuridiche nei limiti previsti dalla legge.-----

Possono essere soci anche enti e persone giuridiche purchè non abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa.-----

E' ammessa la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente e della legge n. 381/91. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o abbiano interessenza diretta in imprese identiche o affini all'attività esercitata dalla cooperativa salvo espressa e temporanea autorizzazione dell'organo amministrativo, dopo l'ammissione.-----

Chi desidera diventare socio deve presentare all'Organo amministrativo domanda scritta, nella quale dichiara di obbligarsi all'osservanza del presente statuto e dei regolamenti oltre a tutte le deliberazioni degli organi sociali. Nella domanda l'aspirante socio deve indicare:-----

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza ed attività professionale;-----

b) se persona giuridica la sede, il domicilio e l'attività svolta ed inoltre nome, cognome, domicilio, cittadinanza, luogo e data di nascita e professione dei soci che la compongono, allegando alla domanda una copia dello Statuto e dell'ultimo bilancio approvato;-----

c) il numero di quote che intende sottoscrivere.-----

ART.4) Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide, con giudizio insindacabile, l'Organo amministrativo, il quale comunica all'interessato la decisione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.-----

ART.5) Il nuovo socio ammesso deve versare oltre l'importo delle quote sottoscritte, una tassa di ammissione il cui ammontare è fissato dall'Organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali dell'ultimo bilancio approvato, ed in base a quanto previsto dai regolamenti interni. Solo dopo aver adempiuto a questi obblighi si diventa soci e si acquisisce il diritto alla iscrizione nel libro soci. Non adempiendo anche ad uno solo degli obblighi predetti entro un mese dalla comunicazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta.-----

Il presente articolo si applica anche ai soci sovventori e/o finanziatori.-----

ART.6) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:-----

a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione in base all'art.3 del presente Statuto;-----

b) non si trovi più in condizioni di cooperare all'attuazione degli scopi sociali;-----

c) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, che da più di cinque anni non partecipi direttamente col proprio lavoro alle attività della Cooperativa, salvo che l'organo amministrativo per proprie valutazioni legate a possibili futuri reimpieghi del socio non disponga una proroga che comunque non potrà superare un anno. Per attività lavorativa del socio si intendono anche tutte quelle forme previste dal Decreto Legislativo n. 276 del 10/09/2003.-----

L'Organo amministrativo, constatata la legittimità delle dichiarazioni di recesso, a norma di legge e di Statuto lo annoterà nel libro dei soci .-----

ART.7) Oltre che nei casi previsti dalla Legge, l'Organo amministrativo può prevedere l'esclusione del socio:-----

- a) che non osservi le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti previsti dall'art. 19 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;-----
- b) che non sia in grado, senza giustificato motivo, di concorrere al conseguimento degli scopi sociali competenti;-----
- c) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;-----
- d) che senza giustificato motivo, non adempia con puntualità agli obblighi contratti a qualsiasi titolo nei confronti della Società;-----
- e) che svolga attività in contrasto ed in concorrenza quelle della Società.-----

ART.8) Nel caso di decesso di un socio, gli eredi e legatari possono subentrare nella Società in qualità di soci, purché posseggano i requisiti richiesti nell'art. 3 e l'Organo amministrativo esprima il proprio parere favorevole. Gli eredi indivisi, entro un anno dalla data del decesso dovranno indicare quali fra essi li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applicherà l'art. 2347, 2 e 3 comma del C.C. -----

ART.9) Le deliberazioni prese dall'Organo amministrativo per i casi di cui agli artt. 6, 7 e 8 devono essere motivate e comunicate a mezzo di lettera raccomandata all'interessato, il quale può ricorrere entro trenta giorni dalla data del ricevimento al Collegio Sindacale.-----

ART.10) Il socio receduto ed escluso e gli eredi e legatari del socio defunto, quando per essi non trova applicazione l'art.8 avranno diritto di rimborso delle quote versate a qualsiasi titolo, secondo i risultati del Bilancio dell'esercizio in cui l'esclusione diventa efficace, in misura, in ogni caso, non inferiore al valore delle quote medesime. All'organo amministrativo è riservata facoltà quando a suo giudizio sussistono particolari motivi per garantire la società e i soci, di rimandare il rimborso per un periodo non superiore ai due anni dall'approvazione del Bilancio predetto.-----

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso e l'esclusione sono avvenuti:-----

- verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati;-----
- verso i terzi, nei limiti delle quote o azioni sottoscritte e non versate, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio è verificata.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi e legatari del socio defunto.-----

-----PATRIMONIO SOCIALE-----

ART.11) Il patrimonio della società è costituito:-----

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore a €. 25,82 e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;-----
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 14, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti, con le tasse di ammissione;-----
- c) da eventuali riserve straordinarie;-----
- d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri;-----
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;-----
- f) fondo sovrapprezzo quote sociali;-----

g) quote non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed eredi.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.-----

Le riserve sono indivisibili non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento.-----

ART.12) Le quote potranno essere versate a rate e precisamente:-----

a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;-----

b) il restante nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo.-----

ART.13) Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.-----

ART.14) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del C.C., previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.-----

Il Bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente. In tale relazione l'organo amministrativo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.-----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o, quando lo richiedono particolare esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.-----

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.-----

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari, destinandoli:-----

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;-----

b) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%;-----

c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore al tasso legale di interesse ragguagliato al loro ammontare. A tale scopo non può essere destinata una parte superiore alla metà dei residui attivi;-----

d) a eventuale riserva straordinaria.-----

La parte residui attivi non distribuita ai soci e non destinata alla riserva straordinaria deve essere ripartita fra i soci lavoratori in proporzione di quanto percepito durante l'esercizio sociale e più precisamente in proporzione alla quantità di lavoro da ciascun socio prestato durante l'esercizio sociale, con le modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno; le somme ripartite a tale titolo potranno essere destinate, previa deliberazione dell'assemblea, all'aumento delle quote so-

ciali, sino al massimale consentito dalle leggi vigenti o accantonate in apposito fondo.-----

L'assemblea che approva il bilancio, può deliberare, in deroga alle disposizioni dei comma precedenti, di destinare i residui attivi totalmente alla riserva legale ordinaria, fatta eccezione per la destinazione di cui alla lettera b).-----

ART.15) Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.-----

Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione per il tramite della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Pescara.-----

-----TITOLO VII-----

-----ORGANI SOCIALI-----

ART.16) Sono organi della società:-----

a) l'assemblea dei soci;-----

b) l'Organo amministrativo;-----

c) il presidente, l'amministratore unico;-----

d) il Collegio Sindacale.-----

-----L'ASSEMBLEA DEI SOCI-----

ART.17) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.-----

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.-----

ART.18) L'assemblea ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-----

A cura degli amministratori, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci ed agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro di soci.-----

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.-----

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.-----

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio del Comune in cui è posta la sede e in quello dei Comuni in cui ha sede il notaio ne caso ricorresse la necessità della sua presenza.-----

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.-----

ART.19) L'assemblea ordinaria:-----

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;-----

2) procede alla nomina delle cariche sociali; -----

3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci o le medaglie di presenza per il triennio;-----

4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;-----

5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e sindaci;-----

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.----

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi ed eccezionalmente entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.-----

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo creda necessario o vi sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.-----

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 10 giorni dalla data della richiesta.-----

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. La proposta di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta nei 10 giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.-----

ART.20) In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

ART.21) Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.----

Hanno diritto al voto tutti i soci iscritti nel libro soci.-----

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota. I soci operatori persone giuridiche hanno diritto a n. 3 voti.-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.-----

ART.22) Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; socio delegato non può rappresentare più di un socio.-----

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente dele-

gato ed ha tre voti.-----
Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra
gli atti sociali.-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

ART.23) La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione
dei soci in occasione della nomina:-----

- da un amministratore scelto obbligatoriamente tra i soci,-----
- da un consiglio di amministrazione, scelto tra i soci cooperatori e composto da tre
membri a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della
nomina;-----
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a mag-
gioranza.-----

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa al-
le modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un con-
siglio di amministrazione.-----

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra
le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sta-
bilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'ap-
provazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Gli amministratori sono rieleggibili.-----

ART.24) Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 a n. 9 Consiglieri. Il
Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono
rieleggibili. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Spetta all'assem-
blea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.-----
Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il com-
penso dovuto a quello dei suoi membri che sia chiamato a svolgere specifici inca-
rici a carattere continuativo in favore della società. Il Consiglio elegge nel suo se-
no il Presidente e uno o due Vice Presidenti; può delegare, determinandole nella
deliberazione, parte delle proprie attribuzioni, ad uno degli amministratori, oppure
ad un Comitato Esecutivo; non possono essere delegati i poteri concernenti le ma-
terie indicate dall'art. 2475, comma 5 del Codice Civile, nonché i poteri in materia
di ammissione, recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione è
convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,
oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.-----

La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'av-
venuto ricevimento, non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti,
almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi inter-
venga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta di voti.-----

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richie-
sto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano in-
teressati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti ed affini fino al
terzo grado. A parità di voti nelle votazioni segrete la parità comporta la reiezione
della proposta. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per
la gestione della società. Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al
Consiglio di Amministrazione:-----

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;-----
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;-----
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;-----

d) Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali; fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni, diritti immobiliari e mobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito, di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;-----

e) concorrere a gare d'appalto per opere inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;-----

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma facilitarne l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;-----

g) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà al presidente del Consiglio di Amministrazione e nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;-----

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e la retribuzione;-----

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;-----

l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;---

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelle che, per disposizioni della legge e del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale.-----

ART.25) In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.-----

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.-----

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.-----

-----Il PRESIDENTE-----

ART.26) La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al Presidente del consiglio di amministrazione, ai vice presidenti, agli amministratori delegati e gli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra loro congiunta e disgiunta secondo quanto stabilito dalla delibera di nomina.-----

-----Il COLLEGIO SINDACALE-----

ART.27) La nomina del Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti è obbligatoria nei casi di legge.-----

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.-----

Ove non sia nominato il Collegio Sindacale, il controllo contabile potrà essere affidato ad un revisore contabile.-----

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.-----

ART.28) Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservazione delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

che assolve a tutte le altre funzioni; attribuitegli dalla legge. I Sindaci possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.-----

-----TITOLO VIII-----

-----SCIOGLIMENTO-----

ART. 29) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.-----

ART.30) In caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci deve essere devoluto a norma dell'art.26 del DLCPS 14.12.1947 n.1577 e successive variazioni, a Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. In caso di controversia decide il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la Cooperazione.-----

-----TITOLO IX-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI-----

ART.31) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.-----

ART.33) Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 11, 14 e 30 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.-----

ART.32) Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.-----

F.to Patrizia Chiavaroli-----

F.to: Erminia Amicarelli notaio-----